



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°
Scuole di specializzazione

Ai Rettori degli Atenei sedi delle
Scuole/Strutture di Medicina e Chirurgia

LORO SEDI

e, p.c. Al Presidente della CRUI
Al Presidente dell'Osservatorio
nazionale della formazione medica
specialistica
Al Presidente del CUN
Al Direttore del CINECA
Al Presidente dell'ANVUR
Al Direttore dell'AGENAS

Al Ministero della Salute
Direzione generale per le professioni
sanitarie e delle Risorse umane del SSN

Al Capo Gabinetto - MIUR

Al Capo Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca - MIUR

LORO SEDI

OGGETTO: Requisiti di docenza per le Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del D.I. n. 68 /2015 e del D.I. n. 402/2017 – A.A. 2017/2018

Come noto, il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 prevede che il corpo docente delle Scuole di specializzazione di area sanitaria debba comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scientifico - disciplinare di riferimento delle tipologia della scuola stessa.

Facendo seguito a quanto già rappresentato nella nota prot. n. 12395 del 17/04/2018 in ordine all'applicazione della suddetta disposizione con riferimento alle Scuole accreditate in via provvisoria, si comunica che, a seguito di specifica richiesta pervenuta dalla CRUI con nota prot. 647/P/gl del 21/03/2018 ed accolta dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica nella seduta del 18/04/2018, lo scrivente Ministero ritiene di poter accogliere l'indicazione ivi contenuta di valutare la sussistenza dei requisiti disciplinari e del corpo docente della Scuola di specializzazione, tenuto conto non già del solo Ateneo presso cui la Scuola è istituita ma anche di tutti gli altri Atenei coinvolti nella rete formativa e quindi con riferimento alla rete formativa intesa nel suo complesso.

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°

Scuole di specializzazione

A tal proposito, si ricorda che la richiesta risulta sorretta, come peraltro evidenziato dalla stessa CRUI, dalla stessa norma di cui all'art. 3 co. 7 del D.I n. 68/2015, che prevede che *“Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione”*.

Ciò premesso, al fine di consentire a codesti Atenei di sottoporre a valutazione un unico corpo docente, costituito dall'insieme dei docenti del settore scientifico - disciplinare delle Università firmatarie dell'accordo di collaborazione, si comunica che è in fase di implementazione, e sarà resa disponibile a breve - e comunque prima della chiusura della Banca dati - una specifica funzionalità nella Banca dati dell'Offerta formativa delle Scuole di specializzazione che consentirà agli Atenei interessati, di inserire come docenti della propria Scuola anche personale in servizio presso uno o più degli Atenei facenti parte della rete formativa della Scuola.

Con l'occasione, si comunica che, sempre su richiesta della CRUI, la scadenza della chiusura della Banca dati dell'Offerta formativa delle Scuole di specializzazione è posticipata, per quanto concerne il caricamento degli Ordinamenti didattici, al **27 aprile 2018** (ore **14.00**), al fine di consentire al CUN la valutazione degli stessi nella seduta del 2-3 maggio p.v.

Per quanto concerne, invece, il caricamento delle altre informazioni relative agli Standard e ai Requisiti delle Scuole di specializzazione ai sensi del D.I. n. 402/2017, si comunica che la chiusura della Banca dati dell'Offerta formativa è prorogata al **2 maggio 2018**.

A tal proposito, si conferma che per le Scuole accreditate in via provvisoria, è concesso, per l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di *performance* richiesti dal decreto n. 402/2017 (ivi compresi i Requisiti disciplinari di cui al D.I. n. 68/2015), un periodo di adeguamento di durata pari ad un massimo di due anni decorrenti dalla data in cui sono state accreditate provvisoriamente, dunque fino alla fine dell'A.A. 2017/2018 delle Scuole di specializzazione (compreso) la cui data di avvio sarà prevista nel prossimo bando di concorso. Analogo periodo di adeguamento sarà concesso alle Scuole che, nell'A.A. 2017-2018 dovessero mutare il proprio status da accreditate in via definitiva ad accreditate in via provvisoria.

Nel ringraziare della collaborazione, si porgono

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Letizia Melina)

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli

2